



COMUNE DI SAVIANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.F. 84003230632

Prot. 24614 del 19.12.2017_ore 16:52

Decreto n° 48 del 19.12.2017

AVVISO DI APPROVAZIONE DI UNA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL'ART 3 COMMA 6 del REGOLAMENTO del 4 agosto 2011, n. 5-REGIONE CAMPANIA.

Visto il verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19.10.2017 avente ad oggetto:
“Approvazione variante normativa e parziale alle NTA del PRG vigente, ai sensi del comb. disp. art.24 L.R. Campania n.16/2004 e art. 4 del Regolamento regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4.8.2011, per la modifica dell'art. 46 e l'introduzione dell'art. 46bis. “

Vista la Pubblicazione della detta Delibera di C.C. n° 33 del 19.10.2017 in data 10 novembre 2017 all'Albo pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000,

DECRETA

E' approvata definitivamente la variante normativa e parziale alle NTA del PRG vigente, ai sensi del comb. disp. art.24 L.R. Campania n.16/2004 e art. 4 del Regolamento regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4.8.2011, per la modifica dell'art. 46 e l'introduzione dell'art. 46bis, esecutiva ai sensi di legge, aventi il seguente tenore letterale.

Art. 46 – AREE PRODUTTIVE ESISTENTI IN AREE EXTRAURBANE

Per gli impianti produttivi, come individuati dall'art. 1, comma 1bis del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 esistenti in zone rurali, la cui volumetria sia stata assentita con concessione edilizia legittima rilasciata prima dell'approvazione del PRG, ma difformi alle sue previsioni, attivi al momento dell'approvazione del PRG e che, pur variando la destinazione d'uso nell'ambito nell'attività produttiva, non siano mai state dismessi, dotati di tutte le opere di urbanizzazione primaria e degli allacciamenti ai servizi pubblici, sono ammesse, una sola volta, previa presentazione del Piano Esecutivo ad iniziativa privata o progetto unico, sistemazioni e ampliamenti nei seguenti limiti e condizioni;

- *Indice di piantumazione: 3 alberi per ogni 100 mq di pavimento;*
- *Superficie permeabile:dovrà essere maggiore o uguale al 30% della z.to; ove gli interventi di ampliamento comportino la ristrutturazione del complesso edilizio esistente si dovrà perseguire il raggiungimento dell'indice di permeabilità del 50% tenuto conto che nel calcolo di tale percentuale possono essere computate le superfici delle coperture se per queste è previsto il recapito delle acque meteoriche negli strati superficiali del suolo.*
- *Coefficiente di occupazione suolo 50% max.*
- *Distanza dai Confini in aderenza oppure a 7.50 m.*
- *Distanza tra Fabbricati in aderenza, se già esistente, oppure a 15.00 m.*
- *Distanza Minima dalle Strade 8.00 m.*
- *Altezza massima 12,00, con l'esclusione degli impianti tecnologici per i quali non trovano applicazione i limiti di altezza.*

L'intervento di sistemazione ed ampliamento potrà interessare, in ogni caso, un lotto massimo di mq 15.000, portandosi in detrazione dalla superficie realizzabile, quella già legittimamente edificata. In ogni caso l'intervento in oggetto non potrà interessare edifici abusivi e/o essere realizzato in sanatoria.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. n° 1 del 09.01.2014 sono consentite attività commerciali con gli standard previsti dalla L.R. 1/2014 e del D.M. 1444/68.

Dovranno comunque essere assicurate superfici pubbliche non inferiore al 10% della superficie complessiva, quale verrà a risultare dopo l'ampliamento. Detta percentuale dovrà essere destinata a piazzali di sosta per autoveicoli, esterni agli stabilimenti e costruiti in ampliamento alle strade pubbliche esistenti, in modo da garantire che il traffico e la sosta per autoveicoli interessanti l'attività dell'industria

**SETTORE URBANISTICA**

non abbiano a creare intralci al normale traffico delle strade pubbliche adiacenti. Detti piazzali dovranno essere completamente sistemati secondo le prescrizioni stabilite dal regolamento edilizio per le strade private di uso pubblico.

I singoli progetti di ampliamento dovranno essere trasmessi all'ASL competente per territorio, per il parere igienico sanitario.

ART. 46 BIS - "AZIENDE PRODUTTIVE O COMMERCIALI PREESISTENTI IN ZONA INDUSTRIALE"

Per gli impianti produttivi, come individuati, dall'art. 1, comma 1bis del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, esistenti in zone D, la cui volumetria sia stata assentita con concessione edilizia legittima, rilasciata prima dell'approvazione del PRG, attivi al momento dell'approvazione del PRG e che pur variando la destinazione d'uso nell'ambito nell'attività produttiva, non siano mai state dismessi, dotati di tutte le opere di urbanizzazione primaria e degli allacciamenti ai servizi pubblici, sono ammesse, una tantum, previo progetto unico, sistemazioni e ampliamenti nei seguenti limiti e condizioni:

- Indice di piantumazione: 3 alberi per ogni 100 mq di pavimento
- Superficie permeabile: dovrà essere maggiore o uguale al 30% della z.to; ove gli interventi di ampliamento comportino la ristrutturazione del complesso edilizio esistente si dovrà perseguire il raggiungimento dell'indice di permeabilità del 50% tenuto conto che nel calcolo di tale percentuale possono essere computate le superfici delle coperture se per queste è previsto il recapito delle acque meteoriche negli strati superficiali del suolo.
- Coefficiente di occupazione suolo 50% max
- Distanza dai confini: sul confine, se già esistente, oppure a 7.50 mt
- Distanza tra fabbricati: in aderenza, se già esistente, oppure a 15.00 mt
- Distanza minima dalle strade a 8.00 mt
- Altezza massima di 12.00 mt.

L'intervento di sistemazione ed ampliamento potrà interessare, in ogni caso, un lotto massimo di mq 15.000, portandosi in detrazione dalla superficie realizzabile, quella già legittimamente edificata. In ogni caso l'intervento in oggetto non potrà interessare edifici abusivi e/o essere realizzato in sanatoria.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. n° 1 del 9.01.2014 sono consentite attività commerciali con gli standard previsti dalla L.R. 1/2014 e del D.M. 1444/68.

I singoli progetti di ampliamento dovranno essere trasmessi all'ASL competente per territorio, per il parere igienico sanitario."

Il rilascio del titolo abilitativo è sottoposto alla condizione sospensiva della previsione nel progetto di sistemazione e/o ampliamento, a cura e spese del richiedente, di spazi ad uso piazzali di sosta per autoveicoli, esterni agli stabilimenti da destinarsi a pertinenza delle strade pubbliche esistenti, in modo da garantire che il traffico e la sosta per autoveicoli interessanti l'attività dell'industria, non abbiano a creare intralci al normale traffico delle strade pubbliche adiacenti, in misura non inferiore al 10% della superficie complessiva, quale verrà a risultare dopo l'ampliamento. Detti piazzali dovranno essere completamente sistemati, con le necessarie opere di urbanizzazione, secondo le prescrizioni stabilite dal regolamento edilizio e dovranno essere ceduti a titolo gratuito al Comune, contestualmente al rilascio del titolo abilitativo.

COMUNICA

Che nella Segreteria Comunale e nell'ufficio Urbanistica è depositata la delibera consiliare di approvazione n° 33 del 19.10.2017.

ORDINA

di procedere alla pubblicazione dell'estratto della Delibera di C.C. n° 33 del 19.10.2017 sul B.U.R.C. e contestualmente a tale avvenuta pubblicazione, all'Albo Pretorio on-line del Comune.

DICHIARA

Che ai sensi del disposto di cui all'art. 3, comma 6 del Regolamento regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4.8.2011 della Regione Campania la variante è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

Dalla Residenza Municipale lì, 19.12.2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
Arch. Antonio Ambrosino